

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO - SEZ. II ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

per la dott.ssa Alessia PISCITELLI, nata a Salerno l'1.1.1983 (C.F. PSC LSS 83A41 H703V), rappresentata e difesa - giusta procura a margine del presente atto - dagli avv.ti Antonio BRANCACCIO (cod. fisc. BRN NTN 45E08 L245W), Valentina BRANCACCIO (cod. fisc. BRN VNT 76T47 H703E) ed Antonio BOVE (cod. fisc. BVO NTN 80L23 H703F), con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo, in Roma, alla Via Taranto, 18 (fax: 089-233972; indirizzo di posta elettronica certificata: avv.abrancaccio@pec.it),

nel ricorso pendente innanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II (R.G. n. 5186/16), dalla stessa proposto

contro:

- Roma Capitale ed altri;

avverso e per l'annullamento - previa sospensione dell'esecuzione

- :

a. dell'"elenco riepilogativo degli elaborati valutati, composto dal numero progressivo, cognome e nome del candidato, data di nascita e voto attribuito", consegnato con nota prot. n. GC/8733 del **12.2.2016** del Segretario Generale e **pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Roma Capitale in pari data**, relativo alla ricorrenza della **seconda prova scritta**, così come rivalutata **dalla nuova commissione** incaricata in esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio-Roma, II, n. 11106/2014, della procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 110 posti nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo - Categoria D (posizione economica D1) - Famiglia Economico Amministrativa e Servizi di Supporto, che **ha attribuito alla**

Io sottoscritta dott.ssa Alessia PISCITELLI nomino e costituisco miei Avvocati e Procuratori gli avv.ti Antonio BRANCACCIO, Valentina BRANCACCIO ed Antonio BOVE, con poteri congiunti e disgiunti, affinché mi rappresentino e difendano nei motivi aggiunti da proporsi nel ricorso (R.G. n. 5186/16) dinanzi al T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II, per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 739 del 6.5.2016, e di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere ricorsi, memorie e motivi aggiunti.

Ritengo per rato e fermo, sin da ora, il loro operato. Informata sul disposto dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, Li autorizzo, sin d'ora, al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili. Eleggo domicilio presso lo studio del primo, in Roma, alla Via Taranto, 18
Roma, li

Alessia
Piscitelli
e tale
Antonio Bove

ricorrente (progr. n. 376) **il punteggio di 6,60;**

- b. di tutti i verbali della nuova Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del Segretario Generale n. RC/111/2014 del 24.12.2014;

nonché, ove e per quanto occorra:

- c. dei verbali n. 3 del 12.11.2012 e n. 60 del 27.8.2013 della precedente Commissione esaminatrice dove sono stati indicati i criteri di valutazione della seconda prova scritta, poi fatti propri dalla nuova commissione giudicatrice nel verbale n. 1 del 3.2.2015;
- d. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

- **E CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI:**

per l'annullamento:

- 1- della determinazione dirigenziale n. 739 del 6.5.2016 ad oggetto
“Procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, per il conferimento di n. 110 posti nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo – Categoria D (posizione economica D1) – Famiglia Economico – Amministrativa e Servizi di Supporto.

Presa d'atto dell'esito della rinnovata valutazione della seconda prova scritta, determinazione dei candidati risultati idonei e dei candidati da ammettere a sostenere la prova orale d'esame, in esecuzione della sentenza n. 11106/2014 del TAR Lazio Sez. Seconda”;

- 2- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

*** **

DATI DI FATTO:

- 1- **La dott.ssa Alessia Piscitelli** ha partecipato alla procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 110 posti nel profilo professionale di Funzionario Amministrativo – Categoria D (posizione economica D1) – Famiglia Economico Amministrativa e Servizi di Supporto, **classificandosi, a seguito del superamento delle due prove scritte e della**

prova orale, al 41° posto e, quindi, fra i vincitori del concorso, come da determina dirigenziale n. 956 del 22.5.2014.

2- Sta di fatto, però, che alcuni partecipanti che non avevano superato la seconda prova scritta hanno impugnato gli esiti della procedura concorsuale con ricorsi incardinati dinanzi Codesto Ecc.mo T.A.R. con i nn. RR.GG. 1260 e 1261/2014, lamentando la violazione del principio dell'anonimato posta in essere dall'Amministrazione nelle fasi di svolgimento e correzione dei compiti, in quanto alcune delle buste piccole consegnate ai candidati (in particolare quelle piccole contenenti il cartoncino con i dati anagrafici) erano tali da consentire in trasparenza la lettura dei dati identificativi trascritti sull'apposito cartoncino.

3- Codesto Ecc.mo T.A.R., a seguito di istruttoria sul punto, con **sentenza n. 11106/14 del 5.11.2014**, **li ha accolti, disponendo anche le modalità attraverso cui doveva essere rinnovata l'attività amministrativa.**

A tal fine, atteso che non erano stati dedotti vizi relativi allo svolgimento della prova, **il Collegio ha reputato non necessario procedere alla ripetizione della prova, ma ad una sua ricorrezione.**

Ha, così, incaricato il Segretario Generale del Comune di Roma di affidare ad un dirigente dell'amministrazione ***"il compito di procedere alla sostituzione delle buste con altre che assicurino l'assoluto rispetto dell'anonimato, nonché all'effettuazione delle altre operazioni materiali che si rendano necessarie"*** e di nominare una nuova commissione ***"affinchè proceda ad una nuova valutazione degli elaborati di tutti i candidati che hanno partecipato alla seconda prova scritta"***.

3.1- Con determinazione n. 4 del 12.11.2014, il Segretario-Direttore Generale, in esecuzione della sentenza del T.A.R., **ha affidato alla dott.ssa Palazzesi il compito di procedere alla sostituzione delle buste con altre che assicurino l'assoluto rispetto dell'anonimato, nonché all'effettuazione delle altre operazioni materiali che si rendano necessarie.**

Tali operazioni sono descritte nel **verbale n. 2 del 15.12.2014**:

- *“la commissione procede estraendo da ogni singola busta quella più piccola contenente il cartoncino dei dati anagrafici dei concorrenti provvedendo ad oscurare con nastro adesivo nero REMOVIBILE il numero progressivo ivi rinvenuto e, per quanto concerne l’elaborato relativo alla seconda prova scritta, ad oscurare il medesimo numero progressivo sulla prima facciata di ogni foglio protocollo di cui si compone l’elaborato stesso, nonché il relativo voto posto, di norma, in alto a sinistra”;*
- *“poi il cartoncino dei dati anagrafici viene introdotto nella busta scelta dalla commissione, busta che risponde all’assoluto rispetto del principio dell’anonimato e la stessa viene sigillata con colla e siglata a cura del Presidente”;*
- *“a questo punto sia l’elaborato relativo alla seconda prova scritta oscurato come sopra detto, che la nuova busta contenente i dati anagrafici del candidato sigillata e siglata come sopra, vengono inseriti in una nuova busta bianca che viene a sua volta sigillata con nastro adesivo e siglata anch’essa dal Presidente medesimo”.*

3.2- La nuova commissione esaminatrice nominata con determinazione del Segretario Generale n. RC/111/2014 del 24.12.2014, ha, poi, proceduto alla rivalutazione della seconda prova scritta, come da *“elenco riepilogativo degli elaborati valutati, composto dal numero progressivo, cognome e nome del candidato, data di nascita e voto attribuito”*, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Roma Capitale in data 12.2.2016.

4- Alla ricorrente, che, alla prima correzione era stato attribuito il punteggio di 7,00, in sede di ricorrezione è stato attribuito il punteggio di 6,60 non utile al superamento della prova (punteggio minimo 7).

Tanto, è subito il caso di precisarlo, senza la benché minima motivazione.

E tanto, nonostante la piena correttezza e sufficienza del suo elaborato, già

accertata dalla precedente commissione giudicatrice.

5- Avverso tale provvedimento, nonché avverso l'intero operato della nuova Commissione esaminatrice, la dott.ssa Piscitelli ha proposto ricorso incardinato dinanzi Codesta Ecc.ma Sezione con il n. R.G. 5186/16.

6- Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 739 del 6.5.2016, è stata effettuata la *"presa d'atto dell'esito della rinnovata valutazione della seconda prova scritta, determinazione dei candidati risultati idonei e dei candidati da ammettere a sostenere la prova orale d'esame, in esecuzione della sentenza n. 11106/2014 del TAR Lazio Sez. Seconda"*.

Tale provvedimento, così come quelli impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, è manifestamente illegittimo e va annullato per i seguenti

MOTIVI:

I- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 7.8.1990 N. 241 E SS.MM.II.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' - ILLOGICITA' - IRRAZIONALITA' - ARBITRARIETA' - ABNORMITA' - TRAVISAMENTO - SVIAMENTO) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA P.A.: ART. 97 COST.-

1- Come si è avuto modo di precisare nei dati di fatto, l'elaborato redatto dalla dott.ssa Piscitelli è stato già **valutato positivamente** (7,00) dalla prima commissione.

Si è trattato di un giudizio che è assistito da una presunzione di legittimità della relativa valutazione.

Sta di fatto, però, che, all'esito della ricorrenza, lo stesso elaborato ha ricevuto la deteriore valutazione di punti 6,60 e, cioè, di un vaglio di inidoneità: tanto, senza che il punteggio numerico sia stato accompagnato dalla benché minima motivazione, che desse conto del **giudizio negativo**, neppure da un qualsivoglia segno grafico che possa consentire di comprendere le ragioni della dichiarata insufficienza.

Trattandosi di una ricorrezione, che presupponeva anche la considerazione di un diverso giudizio della precedente Commissione, **era**, nel caso di valutazione insufficiente, **quantomai necessario che il nuovo organo d'esame desse conto delle ragioni del vaglio negativo**.

In tale quadro, il giudizio di disvalore dato dai commissari si appalesa macroscopicamente erroneo, oltre che del tutto illogico, tenuto conto della forma assolutamente corretta dell'esposizione e delle argomentazioni svolte a sostegno delle conclusioni assunte, **anche alla luce del precedente punteggio di sufficienza attribuitole e del parere di un illustre esperto della materia che si depositerà in giudizio**.

Sul punto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, *“nel caso in cui l'elaborato di un candidato che ha partecipato ad un pubblico concorso sia redatto in modo incontestabilmente corretto e presenti un tessuto argomentativo ampio e documentato, l'eventuale giudizio di disvalore che ciò nonostante la commissione giudicatrice ritenga di esprimere, non può ragionevolmente fondarsi sulla mera indicazione di un voto numerico, che in tale situazione riesce incomprensibile; in questa ipotesi la valutazione dell'elaborato in forma numerica deve ritenersi del tutto illogica, essendo richiesta – a pena d'illegittimità – una specifica motivazione, con la puntuale indicazione degli eventuali errori di forma e di sostanza riscontrati”* (T.A.R. Puglia-Bari, I, 12.9.2006, n. 3197); tanto, perché, *“per la legittimità della votazione numerica data ad una prova scritta, è necessaria almeno l'apposizione di note a margine dell'elaborato o l'uso di segni grafici, che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente”* (C.S., V, 28.6.2004 n. 4782; C.S., VI, 30.4.2003 n. 2331).

Nella specie, come detto, in manifesta violazione dei principi evidenziati, la Commissione esaminatrice si è limitata a rendere un giudizio di disvalore della prova (6,60), senza minimamente motivarlo.

Manca, infatti, come detto, ogni qualsivoglia correzione e/o nota e/o segno

grafico che permetta al concorrente, prima, ed all'Ecc.mo Collegio, poi, di coglierne gli aspetti negativi e/o errati.

Tali operazioni erano tanto più necessarie alla luce della precedente valutazione positiva attribuita alla stessa prova che aveva, addirittura, consentito alla ricorrente di classificarsi, in seguito al superamento anche della prova orale, al 41° posto della graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 956 del 22.5.2014 e, quindi, fra i vincitori del concorso.

2- In altri termini, se, per ipotesi assurda ed accademica, possa ipotizzarsi la **sufficienza del mero voto numerico** (solo, però, in presenza di criteri oltremodo specifici ed articolati posti nel bando o dalla commissione esaminatrice e, come si vedrà, non è questo il caso), **tanto non è possibile allorchè il solo voto numerico venga esternato da una nuova commissione in sede di ricorrezione dell'elaborato.**

In tal caso, invero, **non può dirsi assolto l'obbligo di motivazione** con la mera espressione del voto numerico, perché **si altererebbero**, sicuramente, a libito del nuovo organo di valutazione, **i precedenti giudizi della prima commissione.**

Non è, cioè, ipotizzabile che uno stesso elaborato venga ritenuto meritevole del superamento della prova e, poi, al contrario, immotivatamente ritenuto inidoneo e, quindi, compromissivo del superamento del concorso.

In casi siffatti, in ogni caso, **è necessario che al voto numerico si accompagni almeno una, sia pur minima, esplicitazione delle ragioni che lo hanno determinato.**

Diversamente, dovrebbe ritenersi l'inidoneità non del candidato, ma di una delle due commissioni.

Da qui, la manifesta illegittimità del voto di insufficienza attribuitole e la necessità di una nuova valutazione con la necessaria motivazione, sia pur sintetica, a corredo del voto numerico.

II- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 7.8.1990 N. 241 E SS.MM.II.) -

**VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 7, 8 E 12 D.P.R. N. 487/94 E SS.MM.II.) -
ECESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE -
ERRONEITA' - ILLOGICITA' - IRRAZIONALITA' - ARBITRARIETA' -
ABNORMITA' - TRAVISAMENTO - SVIAMENTO - GENERICITA') -
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'
DELLA P.A.: ART. 97 COST.-**

Quanto precede si rivela assorbente.

Se, però, così non fosse, e volesse, per assurdo e mera accademia, prescindere dai rilievi che precedono, non può in questa sede non rilevarsi, avendone ora interesse a denunciarsi, l'insufficienza dei criteri valutativi posti dalla prima commissione e recepiti integralmente dalla seconda.

Si è ben a conoscenza, infatti, dell'orientamento giurisprudenziale, assolutamente non condivisibile, che riconosce la sufficienza del solo voto numerico.

A tal fine, però, appare opportuno precisare che è stato, anche da ultimo, comunque chiarito che *“il voto numerico è sufficiente, ma solo a condizione che esso sia leggibile o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione”* (T.A.R. Campania-Napoli, V, 27.2.2016 n. 1087).

Ed invero, *“la sufficienza del punteggio alfanumerico, quale motivazione di una valutazione delle prove di esame o di concorso, va effettuata in concreto e cioè, in particolare, solo ove siano stati fissati dalla commissione criteri di massima predeterminati rigidamente e non anche quando tali criteri si risolvano in espressioni generiche”* (C.S., IV, 28.4.2008 n. 1878); *“la votazione numerica è sufficiente allorquando i criteri di massima siano stati predeterminati rigidamente e non si risolvano in espressioni generiche. È stato sottolineato che è, in ogni caso, illegittima la votazione numerica nelle prove di esame di un concorso senza predisposizione dei criteri di massima. Inoltre, per la legittimità della votazione numerica data ad una prova scritta,*

è necessaria almeno l'apposizione di note a margine dell'elaborato o l'uso di segni grafici, che consentano di individuare gli aspetti della prova valutati positivamente" (C.S., V, 28.6.2004 n. 4782); ed ancora, "il voto numerico motiva e gradua in forma sintetica il giudizio discrezionale e tecnico espresso dalla commissione di valutazione qualora sia sorretto da una griglia di valutazione preventiva che indica, in dettaglio, le modalità di attribuzione dei punteggi" (T.A.R. Campania-Napoli, IV, 15.1.2015 n. 257; Id., I, 17.6.2011 n. 3244; Id., V, 2.9.2008 n. 9992; C.S., V, 13.7.2010 n. 4528; Id., IV, 25.11.2009 n. 5846; in termini, C.S., V, n. 3062/2012).

Nel caso di specie, però, **manca** la congrua ed articolata predeterminazione dei criteri che, invece, si sostanziano in formule generiche assolutamente inidonee a far comprendere le ragioni del giudizio di disvalore.

Così come **manca** una griglia di valutazione preventiva che indica in dettaglio le modalità di attribuzione del punteggio.

Ed invero, **i criteri adottati dalla nuova commissione esaminatrice** nel verbale n. 1 del 3.2.2015, che ha fatto propri quelli predeterminati dalla precedente con verbali n. 3 del 12.11.2012 e n. 60 del 27.8.2013, **consistono** in:

- *“la conoscenza delle specifiche competenze del profilo professionale con particolare riferimento alle discipline di diritto amministrativo e ordinamento delle autonomie locali, alla legislazione in materia di contratti della pubblica amministrazione e alla normativa in materia di protezione dei dati personali;*
- *la corretta focalizzazione sistematica dell'argomento e la capacità di collegamento e raffronto normativo e interpretativo;*
- *l'evincibilità dal linguaggio impiegato di specifiche elaborazioni concettuali sull'oggetto della prova;*
- *la conoscenza di eventuali differenti soluzioni interpretative delle problematiche affrontate e di possibili soluzioni e opportunità applicative”.*

Trattasi, come è evidente, di criteri estremamente generici, privi di qualunque valenza contenutistica, affetti da una genericità tale da non consentire l'individuazione dell'iter logico giuridico seguito nel valutare gli elaborati.

L'indeterminatezza delle espressioni utilizzate rende del tutto generico il solo voto numerico attribuito, tanto da rendere necessario, in sede di formulazione del punteggio, l'estrinsecazione di un *quid pluris* idoneo a far comprendere l'iter logico seguito.

Né, come detto, è stato apposto sull'elaborato qualsivoglia segno o annotazione che consenta di individuare altrimenti quali aspetti della prova, ed in relazione agli indicatori summenzionati, non siano stati positivamente valutati dalla commissione.

La maggiore o minore aderenza ai criteri di valutazione stabiliti dall'Amministrazione che ciascuno dei candidati abbia manifestato con lo svolgimento delle prove, pertanto, in presenza di criteri così generici, non può esaurirsi nel solo punteggio numerico, la cui estrema sinteticità non si presta in alcun modo ad esprimere in maniera chiara e motivata la valutazione compiuta dalla commissione.

Da qui, la manifesta illegittimità dell'operato della commissione.

III- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 1 L. 7.8.1990 N. 241 E SS.MM.II.) - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A.: ART. 97 COST.-

1- Ferme restando le insuperabili illegittimità appena censurate appare, comunque, opportuno evidenziare come, a seguito dell'accesso agli atti effettuato, è emerso che, anche nelle operazioni di rinnovazione della valutazione della seconda prova scritta, si è verificata, nuovamente ed in modo radicale, se pur sotto altro profilo, la violazione del principio dell'anonimato.

Sta di fatto, come risulta testualmente dal verbale n. 2 del 15.12.2014 della Commissione incaricata del reimbustamento nonché dell'effettuazione delle altre operazioni materiali che si rendano necessarie:

- *“la commissione procede estraendo da ogni singola busta quella più piccola contenente il cartoncino dei dati anagrafici dei concorrenti provvedendo ad oscurare con nastro adesivo nero REMOVIBILE il numero progressivo ivi rinvenuto e, per quanto concerne l'elaborato relativo alla seconda prova scritta, ad oscurare il medesimo numero progressivo sulla prima facciata di ogni foglio protocollo di cui si compone l'elaborato stesso, nonché il relativo voto posto, di norma, in alto a sinistra”.*

La removibilità del nastro adesivo nero non ha garantito, nella maniera più assoluta, il rispetto del principio dell'anonimato: anzi, come è oggettivamente rilevabile, ha costituito uno strumento assolutamente inidoneo a garantirlo, suscettivo, addirittura, di una sua plateale disattenzione.

Solo la irremovibilità del nastro adesivo avrebbe dato la certezza del principio dell'anonimato.

2- Ma non basta.

Ed invero, come comprovato negli stessi verbali della Commissione giudicatrice, nelle operazioni di oscuramento dei precedenti numeri identificativi e reimbustamento, vi sono state anche altre molteplici anomalie assolutamente violative del principio dell'anonimato che non hanno garantito, certamente, “l'assoluto rispetto dell'anonimato”, così come imposto da Codesto Ecc.mo T.A.R.-

Segnatamente:

- verbale n. 17 del 13.4.2015: *“aperta la busta n. 204 la Commissione constata che un foglio protocollo dell'elaborato è mancante di circa un quinto”;*

- verbale n. 23 del 14.5.2015: “la Commissione rileva che sulla busta esterna, formato A4, contrassegnata con il n. 296, manca il logo di Roma Capitale”;
- verbale n. 24 del 21.5.2015: “la Commissione rileva che sulla busta esterna, formato A4, contrassegnata con il n. 298, manca il logo di Roma Capitale”;
- verbale n. 25 del 25.5.2015: “la Commissione rileva che nella busta numerata n. 321 vi è un foglio dell’elaborato precedentemente non numerato”;
- verbale n. 31 del 22.6.2015: “un foglio del compito al quale viene attribuito il n. 386 è privo del precedente numero identificativo e del nastro adesivo nero”;
- verbale n. 32 del 25.6.2015: “due fogli del compito al quale viene attribuito il n. 405 sono privi del precedente numero identificativo e del nastro adesivo nero”;
- verbale n. 35 del 9.7.2015: “la commissione rileva che su uno dei fogli dell’elaborato numerato col 433 non è stato apposto il nastro adesivo, per oscurare il numero attribuitogli dalla precedente Commissione d’esame;
“sul compito a cui è stato attribuito il n. 435, invece, la Commissione rileva che un foglio non è numerato”;
- verbale n. 40 del 27.7.2015: “apre, poi, la busta dell’elaborato, successivamente contrassegnato con il n. 502, constatando che la busta piccola, contenente i dati anagrafici del candidato, risulta chiusa correttamente, mentre i lembi non sono stati firmati dai membri della Commissione, incaricata del re-imbustamento”;
“procede all’apertura della busta, successivamente contrassegnata con il n. 503, verificando che in essa è presente l’elaborato composto di un unico foglio e manca il secondo foglio protocollo consegnato ai partecipanti”;

- verbale n. 52 del 15.10.2015: “nella busta numerata 665 la Commissione rileva che i fogli protocolli non sono due, ma solo uno”;
- verbale n. 54 del 22.10.2015: “nell’aprire la busta, a cui viene apposto il n. 685, la Commissione constata che su uno dei fogli non è stato oscurato, con nastro adesivo nero, il numero identificativo originario”;
- verbale n. 60 del 10.12.2015: “la commissione, dopo aver aperto la busta, su cui è apposto il n. 757, verifica che il candidato ha utilizzato come brutta il foglio relativo alle istruzioni della prova, che viene anch’esso numerato”;
- verbale n. 62 del 21.12.2015: “la commissione rileva che l’elaborato, a cui è stato attribuito il numero 781, presenta alla 4° facciata l’indicazione di un numero non oscurato”;
- verbale n. 65 del 14.1.2016: “aperta la busta contenente il compito n. 821, la Commissione rileva che su uno dei fogli di tale compito la Commissione incaricata del reimbustamento non ha oscurato la numerazione precedentemente assegnata”;
- verbale n. 66 del 18.1.2016: “aprendo la busta, a cui viene attribuito il n. 933, la Commissione constata che quella, in cui sono custoditi gli elementi identificativi del candidato, è priva delle sigle di coloro che hanno provveduto al reimbustamento”.

Trattasi di evidenti violazioni della regola dell’anonimato che inficiano nuovamente la validità delle intere operazioni di correzione, atteso che dalle violazioni riscontrate era perfettamente risalibile a chi appartenessero gli elaborati, poi, corretti.

Come chiarito proprio nella sentenza di Codesto Ecc.mo T.A.R., che ha portato alla ricorrezione della seconda prova scritta, peraltro, “il criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso, costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica

amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che [...] tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo [...] una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate.

Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione" (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 26 del 20.11.2013).

La pratica dell'anonimato per le prove scritte d'esame dei concorsi pubblici "realizza in termini pratici principi e regole di dignità costituzionale. Dal che

la sua indefettibilità in concreto" (Cons. St., sez. VI, sentenza n. 347/2013, cit.)" (T.A.R. Lazio-Roma, II, 5.11.2014 n. 11106).

E, nella fattispecie, risulta verbalizzata, in primo luogo, la testuale illegittimità delle operazioni di ricorrezione per **la violazione del principio dell'anonimato per tutti gli elaborati a causa della removibilità del nastro adesivo di oscuramento.**

Non solo.

Ancora testualizzate sono verbalizzate, tra le tante, le anomalie che hanno costellato le operazioni di ricorrezione, in maniera talmente radicale da potersi serenamente affermare che **la violazione del principio dell'anonimato in sede di ricorrezione è stata clamorosa, se non più, in maniera almeno pari a quella che ha condotto all'annullamento delle precedenti valutazioni disposto da Codesto Ecc.mo T.A.R.-**

De hoc satis.

*** **

CONCLUSIONI:

- Alla stregua dei motivi svolti, si conclude per l'accoglimento dei seguenti motivi aggiunti e del ricorso introduttivo del giudizio, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.
- Ai sensi della normativa vigente sulle spese di giustizia, **si dichiara che i presenti motivi aggiunti sono soggetti al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo di € 325,00.**

Roma, li

(avv. Valentina Brancaccio)

(avv. Antonio Bove)

(avv. Antonio Brancaccio)

N. Raccomandata

76689615139-8



Posteitaliane

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex varisie) - St. [M] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	COMUNE ROMA CAPITALE	
	DESTINATARIO	
	VIA / PIAZZA	PIAZZA DEL CAMPIDANIO
	C.A.P.	00186 ROMA
	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Avv. ANTONIO BRANCACCIO
	VIA / PIAZZA	Largo Dogana Regia, 15 - Tel. 233772
	C.A.P.	84121 SALERNO
	COMUNE	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 57001 Sez. 09 Operaz. 107
 Causale: AG 28/06/2016 12:51
 Peso gr.: 60 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 767455789578 TASSE

N. Raccomandata

76689615140-0



Posteitaliane

EP0785-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex varisie) - St. [M] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	COMUNE ROMA CAPITALE	
	DESTINATARIO	AVV. BRUNETTI
	VIA / PIAZZA	VIA DEL TEMPIO DI GIOVE / CIVITA' 92
	C.A.P.	00186 ROMA
	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Avv. ANTONIO BRANCACCIO
	VIA / PIAZZA	Largo Dogana Regia, 15 - Tel. 233772
	C.A.P.	84121 SALERNO
	COMUNE	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata


Fraz. 57001 Sez. 09 Operaz. 108
 Causale: AG 28/06/2016 12:53
 Peso gr.: 60 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 767455789566 TASSE

RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 L. 21.1.1994 N. 53

Registro cronologico n. 14/2016

Io sottoscritto avv. Antonio BOVE, in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 L. 21.1.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno del 27.10.2010, previa iscrizione al n. 14/2016 del mio registro cronologico, per conto della **dott.ssa Alessia PISCITELLI**, giusta procura in atti, ho notificato gli antescritti motivi aggiunti, per la legale scienza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, a: **COMUNE DI ROMA CAPITALE**, IN PERSONA DEL SINDACO P.T. O DI QUALSIVOGLIA ALTRO LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA CASA COMUNALE, IN ROMA, ALLA PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO, 1, spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale in calce, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76689615139-8, spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro.

Salerno, 28.6.2016.


(avv. Antonio Bove)


RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 L. 21.1.1994 N. 53

Registro cronologico n. 14/2016

Io sottoscritto avv. Antonio BOVE, in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 L. 21.1.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno del 27.10.2010, previa iscrizione al n. 14/2016 del mio registro cronologico, per conto della **dott.ssa Alessia PISCITELLI**, giusta procura in atti, ho notificato gli antescritti motivi aggiunti, per la legale scienza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, a: **COMUNE DI ROMA CAPITALE**, IN PERSONA DEL SINDACO P.T. O DI QUALSIVOGLIA ALTRO LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., PRESSO IL SUO PROCURATORE E DIFENSORE COSTITUITO, AVV. CARLO SPORTELLI, NEL DOMICILIO ELETTIVO PRESSO L'AVVOCATURA CAPITOLINA, IN ROMA, ALLA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21, spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale in calce, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76689615140-0, spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro.

Salerno, 28.6.2016

(avv. Antonio Bove)


N. Raccomandata

76689615141-1



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex v.1616) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	SALOMONE GIUSEPPINA	
	VIA / PIAZZA	VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO 31	
	C.A.P.	00176	ROMA
	COMUNE		PROV.
MITTENTE	MITTENTE	AVV. ANTONIO BONE	
	VIA / PIAZZA	Largo Dogana Regia, 15 - Tel. 233772	
	C.A.P.	84121	SALERNO
	COMUNE		PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 57001 Sez. 09 Operaz. 109
 Causale: 05 28/06/2016 12:55
 Peso gr.: 60 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Billo (accettazione manuale) 767455789555 TASSE

N. Raccomandata

76689615142-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex v.1616) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	ORLANDI BARBARA	
	VIA / PIAZZA	VIA DON TELUPO FIORENTINO 51	
	C.A.P.	00178	ROMA
	COMUNE		PROV.
MITTENTE	MITTENTE	AVV. ANTONIO BONE	
	VIA / PIAZZA	Largo Dogana Regia, 15 - Tel. 233772	
	C.A.P.	84121	SALERNO
	COMUNE		PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 57001 Sez. 09 Operaz. 110
 Causale: 00 28/06/2016 12:56
 Peso gr.: 60 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Billo (accettazione manuale) 767455789544 TASSE


RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 L. 21.1.1994 N. 53

Registro cronologico n. 14/2016

Io sottoscritto avv. Antonio BOVE, in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 L. 21.1.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno del 27.10.2010, previa iscrizione al n. 14/2016 del mio registro cronologico, per conto della **dott.ssa Alessia PISCITELLI**, giusta procura in atti, ho notificato gli antescritti motivi aggiunti, per la legale scienza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, a: **DOTT.SSA GIUSEPPINA SALOMONE**, VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO, 31, ROMA, spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale in calce, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76689615141-1, spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro.

Salerno, 28.6.2016

(avv. Antonio Bove)




RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 L. 21.1.1994 N. 53

Registro cronologico n. 14/2016

Io sottoscritto avv. Antonio BOVE, in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 L. 21.1.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno del 27.10.2010, previa iscrizione al n. 14/2016 del mio registro cronologico, per conto della **dott.ssa Alessia PISCITELLI**, giusta procura in atti, ho notificato gli antescritti motivi aggiunti, per la legale scienza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, a: **DOTT.SSA BARBARA ORLANDI**, VIA MONTELUPO FIORENTINO, 51, ROMA, spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale in calce, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 76689615142-2, spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro.

Salerno, 28.6.2016

(avv. Antonio Bove)



N. Raccomandata

76689615143-3



Posteitaliane

EP0705-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 98151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	SANTORO ANNA	
	VIA / PIAZZA	VIA BATTISTIA BRUNO	N° CIV. 104
	C.A.P.	00155 ROMA	PROV.
	COMUNE		
MITTENTE	MITTENTE	Avv. ANTONIO BRANCACCIO	
	VIA / PIAZZA	Largo Dogana Regia, 15 - Tel. 233772	N° CIV.
	C.A.P.	84121 SALERNO	PROV.
	COMUNE		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 57001 Sez. 09 Operaz. 111
 Causale: AG 28/06/2016 12:58
 Peso gr.: 60 Tariffa € 7.70 Affr. € 1.30
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 767455789533 TASSE

N. Raccomandata

76689615144-4



Posteitaliane

EP0705-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 98151e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	FESTA GABRIELLA	
	VIA / PIAZZA	VIA BENEDETTO BRUNO	N° CIV. 80
	C.A.P.	00170 ROMA	PROV.
	COMUNE		
MITTENTE	MITTENTE	Avv. ANTONIO BRANCACCIO	
	VIA / PIAZZA	Largo Dogana Regia, 15 - Tel. 233772	N° CIV.
	C.A.P.	84121 SALERNO	PROV.
	COMUNE		
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 57001 Sez. 09 Operaz. 112
 Causale: AG 28/06/2016 12:59
 Peso gr.: 60 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo (accettazione manuale) 767455789522 TASSE


RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 L. 21.1.1994 N. 53

Registro cronologico n. 14/2016

Io sottoscritto avv. **Antonio BOVE**, in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 L. 21.1.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno del 27.10.2010, previa iscrizione al n. 14/2016 del mio registro cronologico, per conto della **dott.ssa Alessia PISCITELLI**, giusta procura in atti, ho notificato gli antescritti motivi aggiunti, per la legale scienza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, a: **DOTT.SSA ARIANNA SANTORO**, VIALE BATTISTA BARDANZELLU, 104, ROMA, spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale in calce, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. **76689615143-3**, spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro.

Salerno, 28.6.2016

(avv. Antonio Bove)




RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 L. 21.1.1994 N. 53

Registro cronologico n. 14/2016

Io sottoscritto avv. **Antonio BOVE**, in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 L. 21.1.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno del 27.10.2010, previa iscrizione al n. 14/2016 del mio registro cronologico, per conto della **dott.ssa Alessia PISCITELLI**, giusta procura in atti, ho notificato gli antescritti motivi aggiunti, per la legale scienza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, a: **DOTT.SSA GABRIELLA FESTA**, VIA BENEDETTO CROCE, 80, ROMA, spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale in calce, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. **76689615144-4**, spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro.

Salerno, 28.6.2016

(avv. Antonio Bove)



N. Raccomandata

76689615145-5



Posteitaliane

EP0705-EP0480 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex vna161) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	VERZI PATRIZIA	
	VIA / PIAZZA	VIA CURTIEL TIVOLI	N° CIV. 6
	C.A.P.	85033 BRANCAVILLA	PROV. PT
MITTENTE	MITTENTE	AVV. ANTONIO BOWE AVV. ANTONIO BRANCACCIO	
	VIA / PIAZZA	Largo Dogana Regia, 15 - Tel. 233772	N° CIV.
	C.A.P.	84121 SALERNO	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHiesti		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 57001 Sez. 09 Operaz. 113
 Causale: In 28/06/2016 13:01
 Peso gr.: 70 Tariffa: 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. (Bollo (accettazione manuale) 767455790012 TASSE

N. Raccomandata

76689615146-6



Posteitaliane

EP0705-EP0480 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex vna161) - St. (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	VERZI PATRIZIA / O AVV. VINCENZIINA PER... VIA L. CALABRINO CIBULO	
	VIA / PIAZZA	00175 ROMA	N° CIV. 91
	C.A.P.		PROV.
MITTENTE	MITTENTE	AVV. ANTONIO BOWE AVV. ANTONIO BRANCACCIO	
	VIA / PIAZZA	Largo Dogana Regia, 15 - Tel. 233772	N° CIV.
	C.A.P.	84121 SALERNO	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHiesti		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 57001 Sez. 09 Operaz. 114
 Causale: AG 28/06/2016 13:03
 Peso gr.: 60 Tariffa: 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. (Bollo (accettazione manuale) 767455790001 TASSE


RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 L. 21.1.1994 N. 53

Registro cronologico n. 14/2016

Io sottoscritto avv. Antonio BOVE, in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 L. 21.1.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno del 27.10.2010, previa iscrizione al n. 14/2016 del mio registro cronologico, per conto della **dott.ssa Alessia PISCITELLI**, giusta procura in atti, ho notificato gli antescritti motivi aggiunti, per la legale scienza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, a: **DOTT.SSA PATRIZIA VERZI**, VIA CORTIEL TIVOLI, 6, BIANCAVILLA (CATANIA), spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale in calce, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. **76689615145-5**, spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro.

Salerno, 28.6.2016

(avv. Antonio Bove)



RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 L. 21.1.1994 N. 53

Registro cronologico n. 14/2016

Io sottoscritto avv. Antonio BOVE, in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 L. 21.1.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno del 27.10.2010, previa iscrizione al n. 14/2016 del mio registro cronologico, per conto della **dott.ssa Alessia PISCITELLI**, giusta procura in atti, ho notificato gli antescritti motivi aggiunti, per la legale scienza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, a: **DOTT.SSA PATRIZIA VERZI**, PRESSO IL SUO PROCURATORE E DIFENSORE COSTITUITO, AVV. VALENTINA PERRONE, NEL DOMICILIO ELETTIVO PRESSO IL SUO STUDIO, IN ROMA, ALLA VIA L. CALPURNIO BIBULO, 91, spedendone copia conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale in calce, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. **76689615146-6**, spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro.

Salerno, 28.6.2016

(avv. Antonio Bove)

